

### **1.2.3 Canone per concessione di pascoli montani - Non si applica la normativa sui contratti agrari – Normale contratto di affitto**

La vicenda ha di nuovo per protagonista una Azienda Zootecnica che ha segnalato a questo Ufficio una presunta, erronea determinazione, da parte del Comune, del canone per la concessione dei pascoli montani.

Secondo quanto esposto dall'istante, infatti, alla fattispecie in esame avrebbe dovuto applicarsi la disciplina dei contratti agrari e non quella prevista per il regime di affitto di diritto ordinario.

Il Comune, a seguito di ripetuti solleciti, inviava al Difensore Civico gli atti inerenti la questione prospettata dalla Azienda, senza, peraltro, fornire alcuna delucidazione sulla posizione assunta dall'Amministrazione in merito.

Dall'esame degli atti inviati, comunque, e dalla approfondita istruttoria seguita, l'Ufficio ha verificato la insussistenza giuridica della tesi dell'istante, in quanto, di contro, non esiste alcuna deroga applicabile al regime dell'affitto ordinario in relazione alle concessione di pascoli montani, e pertanto non risulta applicabile la disciplina prevista per i contratti agrari.

Pertanto, questo Ufficio comunicava all'interessato la improcedibilità dell'istanza in virtù della correttezza delle determinazioni del Comune.

#### **1.2.4 Danni alle colture causati da cinghiali – Rimborso anno 2008 - 2009 - 2010**

E' stato segnalato a questo Ufficio che un'Amministrazione Provinciale, dopo aver regolarmente corrisposto l'acconto per i danni alle colture causati dai cinghiali, non aveva ancora provveduto al pagamento del saldo relativo agli anni 2008 e 2009.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, la Provincia ha prontamente comunicato che la Regione aveva disposto l'accredito delle somme dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e che erano in corso di emissione i relativi assegni di pagamento.

Con riferimento agli anni 2009 e 2010, l'Amministrazione Provinciale ha manifestato l'impegno di procedere tempestivamente all'emissione degli assegni di pagamento, al momento dell'effettivo accredito delle somme destinate dalla Regione al ristoro dei danni causati dai cinghiali.

### **1.3 ARTIGIANATO - INDUSTRIA - COMMERCIO - ENERGIA.**

Sono pervenute diverse richieste di intervento finalizzate, in particolare, a rimuovere indebite esclusioni da finanziamenti previsti in favore delle Imprese.

E' da evidenziare, comunque, che in questa materia si è rilevata una particolare attenzione e sensibilità delle Pubbliche Amministrazioni.

Dalle istanze pervenute, infatti, è emerso che le Amministrazioni hanno prestato notevole attenzione alla verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione ai benefici economici e che i casi di esclusione erano, normalmente, supportati da una corretta valutazione della disciplina dettata in materia di erogazione dei finanziamenti.

Oltre la citata attenzione, come è dato leggere nella vicenda di seguito prospettata, le Amministrazioni hanno manifestato pronta disponibilità a rettificare eventuali errori di valutazione.

Questo atteggiamento, ovviamente, vale ad elogiare la sensibilità dell'azione amministrativa nel favorire la politica di collaborazione e di supporto alle attività produttive.

**1.3.1 Finanziamento POR - FESR - Innovazione tecnologica PMI - Per i soci lavoratori non occorre il DURC, è sufficiente la dichiarazione dell'INPS**

Il titolare di una Impresa ha segnalato al Difensore Civico di essere stato escluso dal procedimento di finanziamento POR - FESR relativo alla innovazione tecnologica delle PMI.



In particolare, la Regione sosteneva che per l'ammissione al beneficio economico, fosse necessario il DURC, attestante il regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei confronti dell'INAIL e dell'INPS.

L'Istante evidenziava che la Ditta di cui era titolare non aveva personale con contratto di lavoro subordinato, ma si avvaleva unicamente di soci lavoratori e, pertanto, con riferimento a questa situazione, per l'ammissione ai finanziamenti la normativa non richiedeva il DURC ma unicamente una dichiarazione di regolarità assicurativa e previdenziale da parte dell'INAIL e dell'INPS.

A seguito dell'intervento e delle considerazioni in punto di diritto del Difensore Civico, la Regione ha accolto le osservazioni dell'Istante e, superando il precedente orientamento della necessità del DURC, ha ammesso la richiesta di finanziamento dell'Impresa

corredata esclusivamente dalla dichiarazione di regolarità assicurativa e previdenziale rilasciata dall'INAIL e dall'INPS.

### 1.3.2 SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE



Con riferimento agli interventi svolti nell'anno 2010 in materia di assistenza sanitaria, si è rilevato un sensibile rispetto nei

confronti del ruolo istituzionale del Difensore Civico, ed una notevole disponibilità delle Amministrazioni a correggere eventuali errori pregiudizievoli degli interessi dei cittadini, assumendo comportamenti costruttivi che, sempre nel pieno rispetto della legittimità e del buon senso, hanno soddisfatto le istanze rappresentate.

### **1.3.3 Scelta del pediatra nel caso di genitori con residenze diverse**

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, residente a Milano ma domiciliata a L'Aquila, la quale, prossima a dare alla luce una bimba, si era recata alla ASL del nostro Capoluogo per la scelta del pediatra a cui affidare l'assistenza della propria figlia neonata.

Alla richiesta della signora, la ASL ha rilevato che il pediatra può essere scelto unicamente nell'ambito del Comune di residenza della madre e, pertanto, non ha ammesso la possibilità di offrire l'assistenza pediatrica alla bimba, attraverso un pediatra di L'Aquila.

L'istante, di contro, specificava di essere residente a Milano e che doveva conservare tale residenza per motivi di lavoro ma, comunque, era regolarmente domiciliata in L'Aquila, dove conviveva con il proprio compagno, padre della nascita.

Alla luce della questione prospettata, il Difensore Civico ha svolto il proprio intervento chiedendo, in via preliminare, gli opportuni chiarimenti e notizie utili sulla questione, con particolare riferimento alla indicazione della normativa che lega l'assistenza pediatrica del bambino alla residenza della madre.

Il Difensore Civico sosteneva, peraltro, che alla luce della posizione paritetica del ruolo e della funzione genitoriale, non sembravano ravvisarsi elementi di ostacolo ad individuare il referente per l'assistenza pediatrica nella persona del padre della nascita che, come già evidenziato, era residente, comunque insieme alla madre della bimba, nella città di L'Aquila.

La ASL ha dimostrato particolare sensibilità al problema ed ha prontamente chiarito che, rispetto alla fattispecie in esame, la normativa in materia anagrafica dettata dal D.P.R. n. 226 del 30 maggio 1989, stabilisce che l'iscrizione dei nuovi nati viene effettuata nel Comune di residenza ove è iscritta la madre, qualora i genitori siano iscritti in anagrafe diverse.

Tale normativa, peraltro, è applicabile solo in sede di prima iscrizione del neonato, e pertanto, è fatta salva la possibilità per i genitori di iscrivere successivamente il neonato anche nel Comune di residenza del padre.

La ASL, peraltro, ha avuto cura di specificare che la normativa che lega l'assistenza del pediatra alla residenza della madre, oltre che superabile temporalmente con il successivo riferimento alla residenza paterna, ha natura eccezionale in quanto, in via generale, la scelta del pediatra è legata alla residenza del neonato.

L'intervento del Difensore Civico ha costituito sicuramente lo sprone per sollecitare la ASL a rimuovere una iniziale posizione di un assoluto ed inderogabile vincolo dell'assistenza pediatrica alla residenza della madre nel caso di genitori con residenza diverse e, in particolare, a sancire che, comunque, questa situazione ha carattere eccezionale e temporanea, in quanto destinata ad essere superata con l'iscrizione del neonato all'anagrafe di un Comune del territorio della ASL, con conseguente indicazione del pediatra in base alla residenza scelta dai genitori per il neonato.

#### **1.3.4 Riconoscimento invalidità Civile - Visita a domicilio**

E' stato richiesto a questo Ufficio di sollecitare la competente ASL per la definizione della pratica per il riconoscimento della relativa invalidità civile di una persona affetta da gravissime patologie.

In particolare, veniva evidenziato che la gravità dello stato di salute della persona interessata non gli consentiva di essere sottoposta a visita negli ambulatori della ASL ed, inoltre, l'imminente pericolo di vita richiedeva che la visita stessa fosse disposta in tempi rapidissimi.

Il Direttore Generale della ASL, dimostrando particolare sensibilità e aderendo immediatamente all'invito rivolto da questo Difensore Civico, ha organizzato una tempestiva visita domiciliare e imprimendo un forte impulso al procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, ne comunicava, negli stessi tempi, la positiva conclusione.

### **1.3.5 Assistenza sanitaria Paesi dell'Unione Europea - Occorre la residenza**

Un cittadino italiano residente in Spagna ha sollevato un problema in merito alla richiesta di assistenza sanitaria in quel Paese per la moglie.

Sollecitato dall'intervento del Difensore Civico, l'INPS ha prontamente risposto che l'art. 28 del Regolamento CEE n. 1408/71 prevede che abbiano diritto all'assistenza sanitaria, con oneri a carico dello Stato Italiano, i titolari di pensione italiana ed i membri della famiglia a carico del pensionato, solo nel caso il cui trasferiscano o abbiano già la residenza in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Alla luce del citato richiamo normativo, l'INPS invitava l'istante ad integrare la documentazione presentata, attraverso una certificazione che attestasse la regolare residenza in Spagna della moglie.

**1.3.6 Indennità di accompagnamento a minore extracomunitario affetto da patologia Down - non più necessario il permesso di soggiorno CE - L'INPS persiste nella pretesa e non eroga il beneficio economico**

La vicenda è davvero emblematica di una mentalità burocraticamente chiusa se non distorta, e trae origine dalla richiesta di intervento, inoltrata al Difensore Civico Regionale, dai Servizi Sociali di una Comunità Montana, in relazione ad un provvedimento di diniego, adottato dall' INPS territoriale, in merito all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta dalla competente ASL, in favore di un bambino di due anni, di origine marocchina, affetto da sindrome di down.

La Comunità Montana evidenziava che l'Istituto Previdenziale non procedeva alla erogazione del beneficio economico, in quanto i genitori del minore, di origine marocchina, non avevano maturato il requisito del periodo di residenza di almeno cinque anni in Italia, richiesto per rilascio del permesso di soggiorno CE, con conseguente insussistenza, appunto, dal possesso del richiamato permesso di soggiorno, dall'INPS preteso quale requisito essenziale per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento dovuta.

In relazione alla delicatezza ed all'urgenza della questione prospettata, il Difensore Civico ha tempestivamente disposto una convocazione delle parti interessate, per un esame congiunto, finalizzato ad una definizione rapida della posizione dei genitori, in relazione ai diritti del minore.

Dalla riunione, cui hanno partecipato il Responsabile Provinciale dell'INPS, il Responsabile dei Servizi Sociali di quella Comunità Montana, il padre del bimbo, accompagnato dal Mediatore culturale, è emerso che la mamma del bambino risultava titolare di permesso di soggiorno e che vive in Italia dall'anno 2003, svolgendo attività di badante in base ad un regolare contratto di lavoro.

Il padre del minore, invece, immigrato in Italia nell'anno 2007, era titolare di un permesso di soggiorno stagionale, in corso di rinnovo ed, attualmente, lavorava presso un negozio di fiori.

Il minore, invece, è nato in Italia nell'anno 2008, a seguito di ricongiungimento familiare dei due coniugi.

Nell'esposizione delle vicende della famiglia del minore, è emerso che il bimbo, affetto da sindrome di Down conclamata e documentata nelle certificazioni rilasciate dalla ASL, era in cura presso il Centro di Riabilitazione del Capoluogo, ed era assistito

dai Servizi Sociali della Comunità Montana e da un gruppo di amici volontari, che garantivano la continua assistenza di cui il bambino ha bisogno.

In questo contesto, il funzionario della Comunità Montana evidenziava un particolare allarmante, in quanto la mancata erogazione dell'indennità di accompagnamento avrebbe potuto costringere la famiglia ad un forzato rientro in Marocco, con un conseguente ed irreparabile pregiudizio per il minore che verrebbe privato delle cure, dell'assistenza e, in generale, di quelle forme di tutela necessarie per il benessere psicofisico che solo in Italia gli potrebbero essere offerte.

Alla luce della titolarità della carta di soggiorno richiesto dall'art. 80, comma 19, della Legge n. 388/2000 — come presupposto per la concessione dell'indennità di accompagnamento, il Difensore Civico ha prospettato al Dirigente dell'INPS la possibilità di applicare il regime derogatorio previsto dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 27.05.1998, n. 286, ove si dispone che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ancorché NON in regola con le norme relative al soggiorno, purché in possesso del regolare permesso, debbono essere garantite le forme di tutela della salute dei minori, previste dalla Convenzione

sui Diritti del Fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, pienamente vigente nel nostro Ordinamento a seguito di recepimento e ratifica, approvata con la Legge 27 maggio 1991, n. 176.

Su questo punto, il Dirigente dell'INPS precisava che l'Istituto, in questa fase, opera in un regime di interpretazioni restrittive nell'erogazione dei benefici economici, sia per la rigidità della normativa primaria e secondaria in materia, sia per gli aspetti legati alla attuale, difficile situazione finanziaria nazionale; pertanto, ferma restando la legittimità della istanza, al fine di una valutazione della pratica attuazione dei benefici richiesti, si raggiunse l'intesa di coinvolgere nella decisione la Direzione Generale dell'INPS, attraverso la proposizione di un quesito.

In ossequio all'intesa raggiunta, questo Ufficio ha tempestivamente predisposto la richiesta di parere sulla applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'evidenziato regime derogatorio previsto dal richiamato art. 35 - comma 3 - del D. Lgs 27.05.1998, n. 286.

Nelle more dell'acquisizione del parere richiesto, peraltro più volte sollecitato e non pervenuto, è intervenuta la sentenza n. 187 del 26 maggio 2010 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la

illegittimità dell'art. 80 – comma 19 – della Legge 23 dicembre 2000 (Legge finanziaria 2001), *“nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118”*

La citata sentenza, che conferma le tesi sostenute dal Difensore Civico, è stata inviata ai competenti Uffici dell'INPS per segnalare che, ai fini della redazione del parere, apparivano ancora più evidenti le ragioni giuridiche e di fatto, utili per decidere di accogliere l'istanza di attribuzione, ai genitori del minore, il beneficio economico in esame, anche in assenza della carta di soggiorno e del correlato requisito per ottenerne il rilascio, costituito dalla presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni.

Con notevolissimo ed ingiustificabile ritardo, infine, l'INPS ha ritenuto, finalmente, di pronunciarsi sulla questione, esponendo conclusioni assolutamente non condivisibili in quanto l'Istituto Previdenziale ha ritenuto di sostenere, forse con qualche imbarazzo, che la declaratoria di incostituzionalità fosse relativa soltanto all'assegno di invalidità e non anche a quello relativo all'indennità di accompagnamento e concludendo, pertanto, che, ai